

Citta' metropolitana di Torino

A1254 - R.R. 10/R/2003 – D.D. n. 5134 del 05/10/2022 di licenza di attingimento d'acqua dal fiume DORA BALTEA, in Comune di Strambino ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola GIANLUCA CASALATINA

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5134 del 05/10/2022; Pratica n. A1254

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola GIANLUCA CASALATINA con sede legale in Strambino Via Manifattura n. 3 - P.IVA 09085720010 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino - località Ponteferro Biella ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° giugno ed il 31 agosto di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi i 15 l/s, la portata media non superi i 1,13 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **9.000 mc circa**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio n. 35 Particella n. 37 lotti 10b,11,12 aventi la superficie complessiva di **Ha 02.63**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico calcolato per il corso idrico in parola;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2022, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2023-2024 e 2025 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

"(... omissis ...)